# XI Convegno annuale CODAU "Il Paese, la ricerca e la formazione"

Seconda sessione dei lavori "Riorganizzare l'Offerta formativa per centrare l'obiettivo 2020"

# L'ASSICURAZIONE DI QUALITÀ COME LEVA PER IL CAMBIAMENTO

Innumerevoli ricerche empiriche dimostrano che il capitale umano di un Paese è decisivo per il suo sviluppo culturale, sociale ed economico. C'è da porsi una questione decisiva: quanto costa l'ignoranza? Numerosi studi confermano che si tratta di: A. costi individuali (esclusione, precarietà, insicurezza, sudditanza); B. costi sociali (spese per la salute, criminalità, democrazia poco partecipata); C. costi economici (bassa produttività, scarsa innovazione, basso livello di sviluppo).

Il processo di globalizzazione in corso dovrebbe imporre ai ceti dirigenti e a tutte le componenti sociali del nostro Paese un dialogo e un approfondimento adeguato alle sfide della competizione internazionale. I sistemi di istruzione e formazione nazionali non possono più sottrarsi al confronto con quelli di altri Paesi in ordine alla loro efficienza ed efficacia (Tratto dalla pubblicazione "I numeri da cambiare" dell'Associazione TREELLLE).

In tale contesto, Horizon 2020 e la sua declinazione italiana HIT 2020 (Horizon 2020 Italia) rappresentano proprio una sfida e un'opportunità per le Università italiane, non solo mediante la produzione di ricerca scientifica potenzialmente convertibile in innovazione, ma anche e soprattutto, a parer mio, attraverso l'offerta di percorsi di formazione

superiore di qualità in grado di formare risorse umane eccellenti, capaci di produrre buona ricerca e, quindi, vera innovazione.

Il rilancio della competitività del Sistema Italia passa, pertanto, necessariamente dalla riqualificazione del sistema formativo universitario che deve avvenire lungo le direttrici già tracciate, a livello europeo, nel documento sugli "Standard e le Linee Guida per l'assicurazione di qualità nell'area dell'alta formazione europea" a cura dell'ENQA¹ (European Association of Quality Assurance - Associazione Europea per l'Assicurazione della Qualità), approvate dai ministri europei nella conferenza di Bergen del 2005, adottate nella Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europei (2006/143/CE) e recepite dai documenti ANVUR a supporto del processo, appena avviato, di Autovalutazione-Valutazione e Accreditamento dei corsi di studio.

Mi preme evidenziare che queste direttrici prevedono, in particolare, che i corsi di studio di qualità abbiano specifiche caratteristiche così sintetizzabili:

# 1<sup>a</sup> Direttrice

Collegamento con il mondo del lavoro ossia, che i corsi di studio siano connessi al mondo del lavoro già nella fase di progettazione, attraverso l'individuazione di obiettivi di apprendimento robusti,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>L'ENQA è l'Associazione Europea per l'Assicurazione della Qualità dell'istruzione superiore, voluta espressamente dal Consiglio dell'Unione Europea e richiesta dal Processo di Bologna. La Commissione Europea finanzia le sue attività sin dalla sua costituzione. L'ENQA riunisce tutte le Agenzie di valutazione della qualità dell'istruzione nazionali e coordina e vigila il loro operato. Ha contribuito all'elaborazione del Processo di Bologna delle linee guida e degli standard che le agenzie nazionali devono seguire (ESG - Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area). Grazie a questo strumento possono periodicamente monitorare e relazionare l'attività delle agenzie nazionali, così da suggerire ai Ministri del Processo su quali punti c'è bisogno di una maggiore concentrazione.

chiari e coerenti con le prospettive e le esigenze occupazionali individuate, già a partire dai corsi di l° livello. Per raggiungere tale obiettivo sarà necessario ridare slancio e consistenza alle consultazioni, già previste dalle norme, ma poco attuate, con il tessuto produttivo;

### 2<sup>a</sup> Direttrice

PROGETTAZIONE CHIARA E TRASPARENTE ossia, che i corsi di studio siano progettati trasparentemente, nei contenuti, nei metodi e nei tempi affinché conducano effettivamente al raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti;

## 3<sup>a</sup> Direttrice

DISPONIBILITÀ DI RISORSE UMANE E INFRASTRUTTURALI ossia, che i corsi di studio dispongano di personale (docente e tecnico-amministrativo) e infrastrutture (aule per lo svolgimento delle lezioni, laboratori, biblioteche, altro) adeguati al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento;

#### 4<sup>a</sup> Direttrice

Servizi di supporto, informazione e assistenza ossia, che i corsi di studio possano contare sull'efficienza di tali servizi. Dovranno infatti rivestire una sempre maggiore importanza le azioni di orientamento in ingresso, quelle di incremento dell'attrattività e accoglienza di studenti di talento anche internazionali, le azioni di gestione dei parternariati con le aziende (*stage* aziendali, apprendistati di alta formazione, tirocini formativi attivi) e le azioni di controllo sui processi e sui relativi risultati finali (soprattutto in termini di sbocchi occupazionali) al fine di promuovere il miglioramento continuo.

Ciò posto, e su tali basi, i **sistemi interni di assicurazione della qualità devono raccogliere questa sfida**, pur scontrandosi con inevitabili difficoltà e ostacoli. Ma è un passaggio oramai obbligato, non solo per esigenze di allineamento all'Europa, ma anche, sullo sfondo, per la necessità di introdurre opportuni strumenti di valutazione del corretto esercizio dell'autonomia (statutaria, amministrativa-finanziaria, didattica, di reclutamento).

Come a tutti noto, il **DM 47/2013** del gennaio 2013 sancisce l'adozione di un **sistema di Assicurazione della Qualità in Italia**, definendone rigidamente le procedure attuative; tale Decreto, se da un lato rappresenta un miglioramento rispetto al passato (vedi DM 17/2010 sui requisiti minimi di docenza), dall'altro contiene ancora elementi di natura autorizzativa che possono dare luogo a risultati diversi da quelli attesi dal legislatore.

In estrema sintesi, il processo previsto dal decreto prevede:

- > un accreditamento iniziale che equivale ad un'autorizzazione basata su parametri numerici;
- un accreditamento periodico che corrisponde ad una conferma o meno dell'autorizzazione iniziale, basata sulla verifica del mantenimento dei parametri numerici.

A questo modello essenzialmente autorizzativo, l'ANVUR ha associato un **modello valutativo interno agli atenei**, basato su un processo di autovalutazione che sarà poi "validato" da una valutazione esterna tramite "visite in loco" da parte di valutatori esperti esterni.

Su tali presupposti vorrei esporre quelle che, a parer mio, possono rappresentare **criticità**, invitando i relatori ovviamente ad ampliarle secondo il loro punto di vista.

#### 1<sup>a</sup> criticità

Questa impostazione del modello di valutazione è sicuramente più coerente con il rispetto dell'autonomia universitaria, sebbene la scarsità di fondi che in questi ultimi anni caratterizza il sistema universitario pone seri dubbi sulla sua effettiva attuabilità.

## 2ª criticità

Un aspetto importante per il successo di un sistema di assicurazione della qualità è rappresentato dai tempi di attuazione previsti: occorre individuare i tempi giusti affinché le università siano in grado di adeguarsi e recepire la nuova normativa; l'imposizione di tempi stretti conduce ad attivare processi affrettati, con il concreto rischio di sconfinare nel mero adempimento formale.

#### 3ª criticità

Come probabile effetto si potrà assistere ad un ulteriore ridimensionamento dell'offerta formativa, che non sarà però frutto di scelte politiche degli atenei volte al perseguimento di un'offerta di qualità.

A tale proposito, basti pensare al fatto che la disponibilità di personale e il reclutamento del personale docente delle università sono legati all'andamento dei pensionamenti e sovente non riflettono specifiche scelte culturali della *governance* universitaria ispirate ad una politica di perseguimento della qualità.

Sulla base di queste sintetiche premesse, vorrei venisse avviata una riflessione che abbia come tema generale le modalità con cui le procedure dell'assicurazione della qualità sono state introdotte nel sistema universitario italiano, allo scopo da un lato di evidenziarne i limiti, dall'altro di individuare possibili correttivi per esaltarne le insite potenzialità.

# A questo fine, alcuni spunti per la discussione:

- Al dott. Andrea Fiorini, in qualità di presidente del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), chiedo come vede il ruolo degli studenti all'interno delle commissioni paritetiche docenti-studenti.
- Al **prof. Vincenzo Zara** chiedo quali sono, a suo avviso, le principali criticità e i principali ostacoli, anche di natura culturale, che le università si troveranno a fronteggiare nel processo di riqualificazione della loro offerta formativa secondo le linee guida individuate dall'ANVUR e in che termini è ancora declinabile l'autonomia degli atenei.

- Alla dott.ssa Giancarla Masè quali sono, a suo avviso, le difficoltà in termini di nuovi processi, competenze, risorse, delle Amministrazioni universitarie nella gestione dei processi di qualità come già avviati dall'Anvur per il progetto AVA. La responsabilità sulla complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali etc. al Direttore Generale è compatibile con tali vincoli (art. 2, c 1, lettera o) ex lege 240/2010²)?
- Al dott. Maurizio Carvelli, sull'importanza dei servizi di sostegno agli studenti (finanziari, residenziali, di tutoraggio, di placement), quali leve per potenziare l'attrattività dei talenti, la regolarità degli studi e la piena e coerente occupabilità dei laureati. Il mondo dell'imprenditoria, se ha un effettivo interesse per l'Università, cosa può e deve fare?

>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> omissis....o) attribuzione al direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.